

ACCORDO DI COLLABORAZIONE COMMERCIALE

FRA

la Società

**SOCIETA' ENERGIA TOSCANA SRL**

con sede legale / corrente in SESTO FIORENTINO (FI) – Via VOLTURNO 15

PEC info@pec.societaenergiatoscana.it

Codice Fiscale 02398470977 - Partita I.V.A.02398470977

(denominata di seguito SOCIETA' ENERGIA TOSCANA SRL)

In persona dell'Amministratore Unico e Legale Rappresentante p.t. / del Titolare

Signor QIKUAN HUANG

E

l'Agenzia

\_\_\_\_\_

con sede legale / corrente in \_\_\_\_\_ (\_\_\_) – Via \_\_\_\_\_

PEC \_\_\_\_\_

Codice Fiscale \_\_\_\_\_

Partita I.V.A. \_\_\_\_\_

(denominata di seguito BUSINESS PARTNER)

In persona dell'Amministratore Unico e Legale Rappresentante p.t. / del Titolare

Signor \_\_\_\_\_

(congiuntamente denominate di seguito Parti)

## PREMESSO

a. che SOCIETA' ENERGIA TOSCANA SRL:

- 1) è primario operatore del mercato energetico italiano;
- 2) possiede la qualifica di "Cliente/Grossista" ai sensi dell'art. 2 del D. L.gs. n. 79 del 16 marzo 1999 e, pertanto, svolge attività di acquisto e vendita di energia elettrica;
- 3) ha pure ottenuto l'abilitazione alla vendita di gas naturale ai c.d. "Clienti Finali" di cui al D. M. 29.12.2011;
- 4) intende incrementare la propria rete commerciale nazionale;

b. che il BUSINESS PARTNER:

- 1) riveste la qualità di agente, essendo all'uopo iscritto ad apposito albo, come per legge;
- 2) si occupa di procacciamento e cura di c.d. "Clienti Finali" per la fornitura o somministrazione di energia elettrica e gas naturale;
- 3) opera nel territorio ed ambito di cui all'appresso elencato allegato contraddistinto con la lettera A.;
- 4) conosce il territorio ed ambito di cui all'appresso elencato allegato contraddistinto con la lettera A. ed è pertanto in grado di soddisfare le necessità dei c.d. "Clienti Finali";
- 5) conosce altresì la normativa vigente in materia di fornitura o somministrazione di energia elettrica e gas naturale;
- 6) ha preso visione degli Allegati al presente Accordo, ha ben compreso il relativo contenuto, la politica commerciale ed i principi e valori aziendali di SOCIETA' ENERGIA TOSCANA SRL e li condivide;
- 7) ha conseguentemente interesse a divenire BUSINESS PARTNER di NEWCO;

tanto premesso, le Parti, come sopra domiciliate e rappresentate, con la presente scrittura, redatta in duplice originale, convengono e stipulano quanto segue.

### Art. 1 Premesse - Allegati - Addendum

Le premesse, dichiarate vere dalle Parti, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo anche i di seguito elencati Allegati, ciascuno dei quali è contraddistinto dalla lettera in maiuscolo, che lo precede ed identifica, ed è sottoscritto in calce dalle Parti:

- A. Territorio ed Ambito assegnati;
- B. Modulo Requisiti c.d. "Clienti Finali";
- C. Principi e Valori Aziendali – Regole di Comportamento;
- D. Protocollo Formazione;
- E. Fac-Simile Badge;
- F. Modulistica Informativa e Contrattuale;
- G. Protocollo Operativo;
- H. Protocollo Attività Post Vendita;
- I. Schema Provvigioni
- J. Protocollo di Riservatezza;
- K. Moduli Contrattuali Sub Agenzia;

Le Parti concordano espressamente che detti Allegati potranno subire revisioni e/o aggiornamenti finalizzati a recepire modifiche normative e/o esigenze di mercato.

SOCIETA' ENERGIA TOSCANA SRL si impegna a comunicare tempestivamente al BUSINESS PARTNER, che si impegna ad accettare, recepire e mettere in atto, con la massima solerzia ovvero nei tempi che le saranno espressamente indicati da SOCIETA' ENERGIA TOSCANA SRL, le revisioni e/o gli aggiornamenti apportati.

In caso di revisioni e/o aggiornamenti che comportino particolari e manifesti aggravii di spesa e/o oneri per il BUSINESS PARTNER, le Parti si impegnano a rinegoziare in tempi congrui il presente Accordo, contemperando i rispettivi interessi.

Contestualmente alla sottoscrizione del presente Accordo il BUSINESS PARTNER si obbliga a sottoscrivere anche separato Addendum, denominato Contratto di Distribuzione Monitòra®.

Le Parti concordano espressamente che la mancata contestuale sottoscrizione dell'Addendum, denominato Contratto di Distribuzione Monitòra®, determina l'inefficacia del presente Accordo.

## **Art. 2 Oggetto**

Con la sottoscrizione del presente Accordo il BUSINESS PARTNER assume l'incarico di promuovere, in esclusiva, nell'interesse di SOCIETA' ENERGIA TOSCANA SRL, la conclusione di contratti di fornitura o somministrazione di energia elettrica e/o di gas, nell'intero territorio individuato nell'Allegato A. Territorio ed Ambito assegnati.

Il BUSINESS PARTNER prende atto che l'incarico di cui al presente Accordo non è assistito da patto di esclusiva in suo favore, restando pertanto riservate a SOCIETA' ENERGIA TOSCANA SRL, nell'intero territorio individuato nell'Allegato A. Territorio ed Ambito assegnati, le facoltà di trattare e di concludere direttamente affari con i c.d. "Clienti Finali" e di valersi di altri agenti e/o di consulenti e/o di distributori e/o di terzi per la promozione e/o conclusione dei contratti relativi ai servizi, anche in via telematica o mediante direct marketing, mailing, ecc., senza che ciò possa comportare per il BUSINESS PARTNER il diritto alla corresponsione di alcuna provvigione e/o compenso e/o rimborso e/o qualsivoglia altra indennità.

## **Art. 3 Durata**

Il presente contratto decorre dal giorno \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ e si considera a tempo indeterminato, salvo il periodo di prova ed il diritto di recesso in ottemperanza a quanto sancito all'art. 9 del presente contratto.

## **Art. 4 Obblighi nell'esecuzione dell'incarico**

Nell'esecuzione dell'incarico il BUSINESS PARTNER esercita la sua attività in forma autonoma ed indipendente, senza obblighi di orario di lavoro e di itinerari predeterminati, essendo escluso qualsiasi rapporto di lavoro subordinato fra SOCIETA' ENERGIA TOSCANA SRL e il BUSINESS PARTNER.

Il BUSINESS PARTNER è però tenuto ad adempiere l'incarico affidatogli in conformità delle istruzioni ricevute e/o impartite da SOCIETA' ENERGIA TOSCANA SRL.

In particolare, l'acquisizione dei c.d. "Clienti Finali" deve avvenire tenendo conto dei parametri oggettivi e soggettivi fissati da SOCIETA' ENERGIA TOSCANA SRL nell'Allegato B. Modulo Requisiti c.d. "Clienti Finali".

Inoltre il BUSINESS PARTNER deve:

- agire con lealtà e buona fede, conformandosi ai valori aziendali indicati nell'Allegato C. Principi e Valori Aziendali – Regole di Comportamento;
- tutelare gli interessi di SOCIETA' ENERGIA TOSCANA SRL;
- selezionare e formare il proprio personale in conformità all'Allegato D. Protocollo Formazione;
- comunicare, in ogni caso, a SOCIETA' ENERGIA TOSCANA SRL i nominativi ed i dati anagrafici dei propri dipendenti e/o collaboratori, sia all'atto della relativa assunzione o della sottoscrizione di qualsivoglia tipo di contratto di lavoro e/o di collaborazione, sia all'atto dell'intervenuta cessazione del rapporto di lavoro e/o di collaborazione, in tal caso indicando le relative motivazioni;
- utilizzare esclusivamente modalità di vendita porta a porta o per contatto telefonico o presso centri commerciali, attraverso personale munito di apposito badge di riconoscimento con preciso codice identificativo, avente le caratteristiche indicate nell'Allegato E. Fac-Simile Badge;

- analizzare, valutare e comunicare a SOCIETA' ENERGIA TOSCANA SRL le necessità specifiche dei c.d. "Clienti Finali"; tenere puntualmente informata SOCIETA' ENERGIA TOSCANA SRL dell'attività svolta, delle condizioni di mercato, della situazione concorrenziale e di ogni altro dato utile per la promozione dei servizi;
- garantire il rispetto del Codice della Privacy, del Codice di Consumo, del Codice di Condotta Commerciale per la Vendita di Energia Elettrica e Gas Naturale ai c.d. "Clienti Finali" e delle Delibere A.E.E.G.S.I. in materia di vendita di energia elettrica e gas naturale, a tal fine adottando ogni più opportuna misura;
- utilizzare esclusivamente moduli e documenti di cui all'Allegato F. Modulistica Informativa e Contrattuale;
- rimettere a SOCIETA' ENERGIA TOSCANA SRL le proposte contrattuali sottoscritte, nei termini e con le modalità di cui all'Allegato G. Protocollo Operativo.

Le proposte contrattuali acquisite dal BUSINESS PARTNER sono, per espressa pattuizione in esse prevista, sottoposte all'approvazione di SOCIETA' ENERGIA TOSCANA SRL ed acquistano, pertanto, efficacia solo ove SOCIETA' ENERGIA TOSCANA SRL provveda a darvi esecuzione entro 45 (quarantacinque) giorni dalla relativa trasmissione.

Dopo l'avvenuta acquisizione dei c.d. "Clienti Finali", resta a carico del BUSINESS PARTNER l'obbligo di monitorare il livello di soddisfazione degli stessi, attivando e curando tutte le iniziative e/o verifiche di cui all'Allegato H. Protocollo Attività Post Vendita.

Il BUSINESS PARTNER non potrà, in nessun caso agire quale rappresentante di SOCIETA' ENERGIA TOSCANA SRL o in alcun modo vincolarla, salvo preventiva autorizzazione scritta di quest'ultima.

In particolare il BUSINESS PARTNER non potrà, in nome e/o per conto e/o nell'interesse di SOCIETA' ENERGIA TOSCANA SRL, assumere obbligazioni, riscuotere somme, rilasciare quietanze, concedere sconti e/o dilazioni, ai c.d. "Clienti Finali" e/o promettere emissione di note di credito in favore di questi ultimi.

Il BUSINESS PARTNER, che non è in grado di eseguire l'incarico affidatogli, è tenuto a dare immediato avviso a SOCIETA' ENERGIA TOSCANA SRL, essendo in mancanza obbligato al risarcimento del danno ai sensi e per gli effetti dell'art. 1747 c.c.

### **Art. 5 Provvigioni**

Per ogni proposta contrattuale sottoscritta dai c.d. "Clienti Finali", che sia stata approvata da SOCIETA' ENERGIA TOSCANA SRL nei termini di cui al precedente Art. 4, SOCIETA' ENERGIA TOSCANA SRL, allorché ricorrano le condizioni indicate nell'Allegato I "schema Provvigioni", riconosce al BUSINESS PARTNER le provvigioni indicate nel medesimo Allegato I "schema Provvigioni".

Sulle provvigioni dovute al BUSINESS PARTNER, SOCIETA' ENERGIA TOSCANA SRL si obbliga a trattenere i contributi previdenziali ed a provvedere al relativo versamento come per legge.

### **Art. 6 Obbligo di riservatezza**

Con la sottoscrizione del presente Accordo il BUSINESS PARTNER si impegna espressamente, per sé e/o per i propri dipendenti e/o collaboratori, con ciò promettendo anche il fatto del terzo ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c., al pieno rispetto di quanto previsto nell'Allegato J. "Protocollo di Riservatezza".

### **Art. 7 Disciplina attività in concorrenza durante l'esecuzione dell'Accordo**

Durante l'esecuzione del presente Accordo è fatto divieto al BUSINESS PARTNER di assumere, da altri operatori del mercato energetico, incarichi di vendita e/o promozione di energia elettrica e/o di gas naturale e/o di qualsiasi altro prodotto e/o servizio identico e/o affine e/o collegato a quelli oggetto del presente Accordo e/o di esercitare in proprio, in forma autonoma o societaria o di collaborazione o anche tramite terzi le suddette attività.

-Insorgendo opportunità di mercato di interesse le Parti possono, per mutuo consenso e in ogni caso mediante sottoscrizione di apposita appendice contrattuale, disciplinare e regolare la facoltà del BUSINESS PARTNER di assumere, da altri operatori del mercato energetico, incarichi di vendita e/o promozione di energia elettrica e/o di gas naturale.

### **Art. 8 Cessione - Sub Agenzia**

Il presente Accordo non può essere ceduto a terzi, senza il preventivo consenso scritto di SOCIETA' ENERGIA TOSCANA SRL.

È, invece, in facoltà del BUSINESS PARTNER conferire incarico ad una o più Sub Agenzie, mediante sottoscrizione, a seconda della natura giuridica della contraente Sub Agenzia, di uno dei contratti costituenti l'Allegato K "Moduli Contrattuali Sub Agenzia".

Il BUSINESS PARTNER si impegna, a ciò espressamente obbligandosi, a comunicare a SOCIETA' ENERGIA TOSCANA SRL i nominativi ed i dati anagrafici o la denominazione sociale e la sede legale del soggetto giuridico Sub Agenzia, sia all'atto della sottoscrizione del relativo contratto, sia all'atto dell'intervenuta cessazione del rapporto, in tale ultimo caso indicando le relative motivazioni. Le suddette comunicazioni da parte del BUSINESS PARTNER dovranno essere effettuate per iscritto ovvero via pec entro e non oltre il termine di giorni \_\_ dalla sottoscrizione del contratto o dalla intervenuta cessazione del rapporto. In caso contrario il BUSINESS PARTNER sarà tenuto al risarcimento del danno in favore di Società Toscana Energia Srl per mancato adempimento dell'obbligo informativo.

SOCIETA' ENERGIA TOSCANA SRL resta estranea al rapporto fra il BUSINESS PARTNER e la Sub Agenzia e, pertanto, il BUSINESS PARTNER manleva SOCIETA' ENERGIA TOSCANA SRL da ogni e qualsiasi responsabilità e/o pretesa di terzi per qualsivoglia titolo e/o ragione conseguente all'operato della stessa Sub Agenzia.

### **Art. 9 Diritto di recesso e periodo di prova**

Superato il periodo di prova, durante la vigenza (a tempo indeterminato) del presente contratto, ciascuna parte potrà recedere con comunicazione da notificarsi all'altra a mezzo PEC o di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno osservando il termine di preavviso che in base all'art. 1750 c.c. non potrà essere inferiore ad un mese per il primo anno di durata del contratto, a due mesi per il secondo anno iniziato, a tre mesi per il terzo anno iniziato, a quattro mesi per il quarto anno iniziato, a cinque mesi per il quinto anno iniziato e a sei mesi per il sesto anno e per tutti gli anni successivi.

La decorrenza del termine di preavviso dovrà coincidere con il primo giorno del mese di calendario successivo al ricevimento della comunicazione di recesso. Nel caso in cui una parte intenda recedere dal contratto senza rispettare i termini di preavviso e senza che la causa della decisione sia imputabile al comportamento dell'altra, sarà tenuta a corrispondere all'altra una somma pari a tanti dodicesimi delle provvigioni maturate dall'Agente nell'anno precedente al recesso, quanti sarebbero stati i mesi di preavviso. Ciò sarà valido anche proporzionalmente. Nel caso in cui non sia maturato un anno compiuto antecedente al recesso, il calcolo sarà effettuato in proporzione dei mesi coperti contrattualmente. L'indennità sostitutiva del preavviso non è dovuta in caso di risoluzione consensuale del contratto.

Le parti concordano un periodo di prova della durata di 6 mesi, durante il quale ciascuna delle parti potrà liberamente recedere a mezzo comunicazione pec o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, senza onere di preavviso.

### **Art. 10 Clausola Risolutiva Espressa – Penale**

Ciascuna parte può risolvere il presente contratto con effetto immediato in presenza di grave inadempimento dell'altra parte, dandone comunicazione a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno e/o a mezzo lettera PEC, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c..

Si considera grave inadempimento agli effetti di cui sopra qualsiasi violazione degli obblighi contrattuali tale da non permettere la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto su una base di fiducia reciproca. Le parti dichiarano di considerare, in ogni caso, ed indipendentemente dalle conseguenze concrete della violazione, come grave inadempimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., la violazione degli obblighi di cui agli artt. 4, 6, 7 e 8 del presente contratto nonché il ritardo superiore a 30 giorni nel pagamento delle provvigioni di cui all'art. 5.

Ciascuna delle parti potrà risolvere il contratto - senza preavviso alcuno - anche nel caso di: fallimento, concordato o qualsiasi procedura concorsuale cui sia stata sottoposta una delle parti, stante la situazione di insolvenza e dunque di inadempimento contrattuale; condanne civili o penali dell'Agente o altre circostanze che possano pregiudicarne il buon nome o ostacolare lo svolgimento regolare della sua attività.

Nell'ipotesi in cui venga invocata la clausola risolutiva espressa, la parte non inadempiente avrà diritto a percepire dall'altra l'indennità di mancato preavviso calcolata ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del presente contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno dovuto alla condotta colposa e/o dolosa della parte inadempiente.

Qualora la clausola risolutiva espressa sia invocata da parte di SOCIETA' ENERGIA TOSCANA SRL, l'agente, oltre a dover corrispondere l'indennità di mancato preavviso nei termini suddetti, non avrà diritto a percepire l'indennità di cessazione del rapporto e sarà tenuto al risarcimento dei danni eventualmente provocati alla medesima SOCIETA' ENERGIA TOSCANA SRL.

### **Art. 11 Diritti e Obblighi del BUSINESS PARTNER alla cessazione di efficacia dell'Accordo**

Allorché SOCIETA' ENERGIA TOSCANA SRL eserciti il diritto di recesso di cui al precedente Art. 9 o allorché il presente Accordo cessi di avere efficacia per morte o per sopravvenuta incapacità, infermità del BUSINESS PARTNER persona fisica, il BUSINESS PARTNER ovvero i suoi eredi in caso di morte del BUSINESS PARTNER persona fisica, ha/hanno diritto di percepire tutte le provvigioni di cui al precedente Art. 5, maturate e maturande, entro il termine massimo di 6 (sei) mesi successivi alla data di cessazione di efficacia del presente Accordo, sulle proposte contrattuali già raccolte sino a tale data e che siano state approvate da SOCIETA' ENERGIA TOSCANA SRL nei termini di cui al precedente Art. 4, nonché, ai sensi dell'art. 1751 c.c. e ove ne ricorrano i presupposti, un'indennità omnicomprensiva per lo scioglimento del rapporto, da versarsi, sempre entro il termine di 6 (sei) mesi successivi alla data di cessazione di efficacia dello stesso presente Accordo, in misura del 15% (quindici per cento) delle provvigioni globalmente ricevute durante la durata dell'Accordo. In ogni caso, l'indennità non può superare una cifra equivalente ad una indennità annua calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dall'agente negli ultimi cinque anni e se il contratto risale a meno di cinque anni, sulla media del periodo in questione.

In conformità a quanto sancito dall'art. 1751 comma II c.c., l'indennità di cessazione del rapporto non è dovuta, oltre ai casi in cui non sussistano i presupposti di cui alla suddetta disposizione codicistica, qualora Società Energia Toscana receda dal contratto per inadempienza imputabile al BUSINESS PARTNER che non consenta la prosecuzione del rapporto in base a quanto pattuito all'art. 10 del presente contratto, ovvero quando quest'ultimo receda dal contratto senza che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili a SOCIETA' ENERGIA TOSCANA o da circostanze riguardanti il medesimo BUSINESS PARTNER quali età, infermità o malattia per le quali non può essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell'attività oppure quando, in base ad un accordo scritto con SOCIETA' TOSCANA ENERGIA, il BUSINESS PARTNER ceda ad un terzo i diritti e gli obblighi che ha in virtù del presente contratto.

In tutti i casi in cui non è dovuta l'indennità di cessazione del rapporto, il BUSINESS PARTNER avrà diritto di percepire unicamente tutte le provvigioni di cui al precedente art. 5, maturate e maturande, entro il termine massimo di mesi sei (6) successivi alla data di cessazione di efficacia dello stesso presente Accordo, sulle proposte contrattuali già raccolte sino a tale data e che siano state approvate da SOCIETA' ENERGIA TOSCANA SRL nei termini di cui al precedente Art. 4.

Le Parti espressamente concordano, in ogni caso di cessazione di efficacia del presente Accordo, di ritenere

eque e congrue le entità delle provvigioni stabilite nei precedenti capoversi del presente articolo e, pertanto, non dovute altre indennità e/o rimborsi, ancorché previste dal vigente A.E.C..  
Resta, in ogni caso, dovuto al BUSINNES PARTNER il FIRR come per legge.

In ogni caso di cessazione di efficacia del presente Accordo, il BUSINESS PARTNER è obbligato a restituire a SOCIETA' ENERGIA TOSCANA SRL ogni e qualsiasi documento e/o bene affidatogli per l'espletamento dell'incarico ed è tenuto a cessare ogni e qualsiasi rapporto di qualsivoglia tipo e/o per qualsivoglia titolo e/o ragione con i c.d. "Clienti Finali", che passeranno immediatamente in cura di SOCIETA' ENERGIA TOSCANA SRL.

### **Art. 12 Disposizioni generali**

Il presente Accordo è disciplinato esclusivamente dagli articoli che lo costituiscono.  
Il presente Accordo, a far data dalla sua sottoscrizione, annulla e sostituisce ogni e qualsivoglia pattuizione precedentemente intercorsa tra le parti.

Per tutto quanto non espressamente pattuito si richiamano le norme del Codice Civile vigente, in quanto applicabili, e le norme speciali in materia di vendita di energia elettrica e gas naturale, con esclusione di qualsiasi altra norma.

### **Art. 13 Foro Competente**

Per qualunque controversia circa l'efficacia, l'interpretazione e/o l'esecuzione del presente Accordo, sarà competente in via esclusiva, con esclusione di qualsiasi altro, il Foro di Firenze

### **Art. 14 Spese**

Gli eventuali oneri di registrazione del presente Accordo saranno a carico della Parte interessata al relativo uso, con registrazione a tassa fissa ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 26.10.1972 n. 634, trattandosi di prestazioni soggette ad I.V.A. .

### **Art. 15 Comunicazioni**

Tutte le comunicazioni previste dal presente Accordo, nonché ogni altra comunicazione e /o notifica verranno considerate validamente effettuate se inviate agli indirizzi di sede legale o di posta elettronica certificata - PEC rispettivamente indicati in epigrafe da ciascuna Parte, in capo alla quale resta l'obbligo di comunicare eventuali variazioni degli stessi.

Letto, confermato e sottoscritto, anche ai fini del consenso al trattamento dei dati per le finalità perseguite ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196.

Luogo, \_\_\_\_\_

**SOCIETA' ENERGIA TOSCANA SRL**

**II BUSINESS PARTNER**

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., le Parti danno atto che le clausole di cui all'Art. 1 Premesse – Allegati – Addendum; 2 Oggetto, all'Art. 3 Durata, all'Art. 4 Obblighi nell'esecuzione dell'incarico, all'Art. 5 Provvigioni, all'Art. 6 Obbligo di riservatezza, all'Art. 7 Obbligo di non concorrenza durante l'esecuzione dell'Accordo, all'Art. 8 Cessione – Sub Agenzia, all'Art. 9 Diritto di recesso, all'Art. 10 Clausola risolutiva espressa – Penale, all'Art. 11 Diritti e Obblighi del BUSINESS PARTNER alla cessazione di efficacia dell'Accordo; all'Art. 12 Disposizioni generali e all'Art. 13 Foro competente sono state oggetto di attenta lettura e trattativa e, conseguentemente, dichiarano di approvare specificamente ciascuna di esse, siccome sopra distintamente numerate ed identificate.

Luogo, \_\_\_\_\_

**SOCIETA' ENERGIA TOSCANA SRL**

**II BUSINESS PARTNER**